

FALLETTI. Non insisto nel mio emendamento, ma prendo atto delle dichiarazioni del ministro, nel senso che, in tempo non lontano, quando si abbiano maggiori disponibilità finanziarie, sarà possibile rendere giustizia anche a quella categoria di insegnanti medi, a favore della quale ho creduto mio dovere di intervenire in questa discussione.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 43, nel testo concordato fra Ministero e Commissione.

(È approvato).

Art. 44.

« Per gli attuali insegnanti di ruolo le disposizioni degli articoli 7 ed 8 della presente legge avranno applicazione coll'anno scolastico 1915-16.

« Le disposizioni dell'articolo 24 avranno applicazione coll'anno scolastico 1914-15 ».

A quest'articolo gli onorevoli Gasparotto, De Ruggieri, Veroni, Agnelli, Rampoldi, Giovanni Amici, e Mosti-Trotti, hanno proposto il seguente emendamento:

« Aggiungere :

« Per l'anno scolastico 1914-15 i capi di istituto e gli insegnanti avranno diritto alle propine di esame nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, e ai compensi fissati dal comma 4° dell'articolo 10 della stessa legge ».

Non essendo presente l'onorevole Gasparotto, ha facoltà di svolgere quest'emendamento l'onorevole Agnelli, uno dei firmatari.

AGNELLI. Si tratta d'agevolare il passaggio da un periodo all'altro, per una sola volta. Quindi insisto nell'emendamento, tanto più che vedo con piacere che la nostra idea è comune ad altri colleghi, come è naturalmente nei desideri d'un grandissimo numero d'insegnanti.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo credo! (*ilarità*).

AGNELLI. Si tratta d'una sola applicazione transitoria; ed è facile dimostrare che, in quest'anno, invece d'un vantaggio, gli insegnanti avrebbero un danno. In proposito, è stato presentato un memoriale che i colleghi conoscono.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Storoni, Canepa e Carboni hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere :

« Per l'anno scolastico 1914-15 gli insegnanti e capi d'istituto avranno diritto alle propine di esame nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906, n. 142, ed ai compensi fissati dal comma 4° dell'articolo 10 della stessa legge ».

L'onorevole Storoni v'insiste?

STORONI. V'insisto, per le ragioni esposte dall'onorevole Agnelli. Soprattutto sarebbe desiderabile sapere quando la legge verrà attuata.

PRESIDENTE. Per questo bisognerà, prima di tutto, che la legge sia approvata... (*ilarità*).

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Se s'andasse avanti di questo passo, e la legge non fosse approvata in quest'anno scolastico, gli insegnanti godrebbero certo delle propine, ma non degli aumenti di stipendio. Ma, se si venisse all'approvazione della legge (che ormai oso sperare appena) avendo essi, col primo d'ottobre del 1915, l'aumento completo di stipendio, non avranno le propine, poichè di tale economia si tenne conto nel formare il piano finanziario della legge.

STORONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 44.

(È approvato).

Art. 45.

« Alla prima applicazione della presente legge, per quanto riguarda gli obblighi d'orario, agli attuali insegnanti di ruolo, che ne facciano domanda, potranno essere conservati gli obblighi d'orario stabiliti dall'articolo 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, per ciascun grado di scuole ed ordine di ruoli.

« Lo stipendio degli insegnanti che abbiano ottenuto la diminuzione dell'obbligo d'orario sarà, ad ogni effetto di legge, ridotto di una somma corrispondente al numero delle ore delle quali è stato diminuito il loro obbligo d'orario, computata nella misura stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge.

« L'insegnante che ha ottenuto la diminuzione dell'obbligo d'orario non può in seguito rinunciarvi, nè passare ad altro ruolo conservando tale concessione, nè assumere altro insegnamento in istituti pub-